



Ministero degli Affari Esteri

Il Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione

VISTI gli articoli 47 e 50 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;

VISTO il D.P.R. 19.05.2010, n. 95, recante "Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il D.M. n. 2060 del 11.10.2010, recante "Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri con il d.P.R. 19 maggio 2010, n. 95";

VISTO il D.M. n. 412 del 19.03.2012, con cui è delegata al Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione, e in sua assenza al Vice Direttore Generale, la firma degli atti e provvedimenti amministrativi ivi specificati;

VISTO il D.M. del 15.03.1948 con il quale è stata istituita l'Agenzia Consolare onoraria in Salt Lake City (Utah, Stati Uniti), elevata al rango di Vice Consolato onorario con D.M. n. 312 del 23.03.1956 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 04.05.1956, successivamente elevato al rango di Consolato onorario con D.M. n. 5013/0246/bis del 09.05.2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.133 del 09.06.2012;

VISTO il DM n. 5013/0350/bis del 12.06.2012, con cui il Sig. Michael W. Homer è stato nominato Console onorario in Salt Lake City (Stati Uniti);

VISTO il messaggio del Consolato Generale d'Italia in San Francisco n. 3996 del 22.06.2012;

DECRETA

Il Sig. Michael W. Homer, Console onorario in Salt Lake City (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

- a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;
- b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;
- c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

- d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;
- e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente al Consolato Generale d'Italia in San Francisco);
- f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;
- g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;
- h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fidiche;
- i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Salt Lake City;
- j) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in San Francisco, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;
- k) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di visti;
- l) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in San Francisco delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Salt Lake City;
- m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;
- n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in San Francisco;
- o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in San Francisco;
- p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 2 luglio 2012.

Il Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione

Amb. Giovan Battista Verderame